



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI LECCE

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori

<input checked="" type="checkbox"/>	FIGURELLA	MARIO	Presidente
<input checked="" type="checkbox"/>	DI MATTINA	DOMENICO	Relatore
<input checked="" type="checkbox"/>	GARGANO	SAVERIO	Giudice

N° 2
REG.GENERALE
N° 1251/11
UDIENZA DEL
29/10/2014 ora 10:00

SENTENZA
II
186/02/15

PRONUNCIATA IL
29.10.14
DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL
16.01.15

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

del ricorso n° 1251/11
depositato il 03/05/2011

avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TVM030300265/2011 ASSENTE 2006
IMPOSTE SANZ
remitto: A.G. ENTRATE D/R. PROVIN. UFF. CONTROLLI LECCE

Il ricorrente è

il difensore da:
MILANI MAURIZIO
VIA CAVOUR 56 73100 LECCE LE

I

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 04/03/2011, l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Lecce ha notificato al Sig. Perrone Oronzo in qualità di liquidatore della _____, l'avviso di accertamento n. EMM030300265/2011, emesso a titolo di Ires, Irap, Iva e sanzioni, per l'anno 2006, dell'importo di € 113.279,00.

In particolare, l'Ufficio contestava alla società alcune operazioni poste in essere dalla contribuente con la _____, ritenendole anomale con riferimento agli importi, alla natura dei servizi fatturati nonché all'attività esercitata, e altre operazioni poste in essere con la ditta Caputo Marco ritenendole inesistenti.

Avverso il predetto avviso di accertamento, per l'anno 2006, la _____, rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Villani, ha proposto tempestivo ricorso, eccependo:

- 1) la nullità dell'avviso di accertamento per carenza di motivazione;
- 2) la mancanza dell'onus probandi;
- 3) nel merito, la corretta deducibilità dei costi sostenuti e documentati da fatture, relativi ad operazioni effettivamente poste in essere.

Con note depositate il 23/06/2011 si è costituita l'Agenzia delle Entrate la quale, ritenendo pienamente legittimo l'avviso di accertamento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione alle eccezioni proposte dalla ricorrente, occorre innanzitutto rilevare come non sussista alcun vizio di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato in considerazione del fatto che la stessa ha efficacemente replicato a tutte le contestazioni mosse dall'Agenzia, così facendo intendere di aver ben chiare le contestazioni e le pretese oggetto di accertamento, approntando un'adeguata e puntuale difesa.

2

A. B. C.

Per quanto attiene, invece, alla eccepita carenza di prova e alla mancanza di presunzioni gravi, precise e concordanti, considerato che con tali motivi la ricorrente pone in dubbio il fondamento stesso della pretesa fiscale, si ritiene che i medesimi debbano essere esaminati congiuntamente al merito.

Nello specifico, l'Ufficio ha ritenuto che la ricorrente ha illegittimamente dedotto costi per un importo pari ad € 208.120,00, in quanto inerenti ad operazioni inesistenti: di tali costi € 160.370,00 (con Iva al 20% pari ad € 30.074,00) sono relativi ai rapporti intercorsi con la Srl ed € 47.750,00 (con Iva al 20% pari ad € 9.550,00) con la ditta

Tanto premesso, si precisa come la ricorrente ha allegato al ricorso introduttivo sia le fatture sia tutti gli assegni con i quali ha provveduto al pagamento delle suddette operazioni ritenute inesistenti.

L'Ufficio, di parte sua, si è limitato a richiamare nell'avviso di accertamento il p.v.c. della Guardia di Finanza senza, tuttavia, motivare attraverso elementi oggettivi e soggettivi l'inesistenza delle operazioni oggetto di contestazione e ciò che renderebbe fittizie le stesse.

Al riguardo si osserva come in subiecta materia, la Suprema Corte ha avuto più volte modo di pronunciarsi, affermando che *"in caso di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, si deve ritenere che non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva. La tenuta delle scritture e dei documenti contabili i cui dati vengono utilizzati dal contribuente ed esposti nella dichiarazione fiscale, non onera, infatti, il contribuente anche della ulteriore indicazione degli elementi probatori attestanti la effettiva corrispondenza alla realtà dei dati indicati in fattura, trascritti nei registri obbligatori e riportati nella dichiarazione annuale. Incombe, invece, sull'amministrazione che adduce la falsità del documento e quindi l'inesistenza di un maggiore imponibile l'onere di dimostrare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.*

Tale prova è raggiunta dall'Amministrazione allorché questa fornisca oggettivi elementi per affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni (anche solo parzialmente) fittizie, ovvero che dimostrino in modo certo e diretto la inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati, ovvero la inesattezza delle indicazioni relative alle operazioni

3

[Handwritten signature]

che danno diritto alla detrazione - v. Cass. n. 9108/2012 -" (da ultimo, Cass. n. 1795) del 24/07/2013).

Nella fattispecie in esame, da una parte, l'Ufficio non ha fornito la benché minima prova della fittizietà delle operazioni oggetto di contestazione, dall'altra la contribuente ha dato prova della reale esistenza delle stesse, cosicché questa Commissione rileva come, qualora di inesistenza si voglia parlare, sarà in ogni caso un'inesistenza soggettiva dell'operazione che, come noto, ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 4, dà comunque diritto alla detrazione dei costi sostenuti.

Tanto rilevato, del pari, alla contribuente deve essere riconosciuta la relativa detrazione Iva, considerato che, come statuito dalla Corte di Giustizia Europea (21 giugno 2012 cause n. C-2011-142/11), e confermato dalla Suprema Corte (n. 8009/2012 e n. 18446/2012), in presenza di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria per contestare l'ineducibilità dell'imposta sul valore aggiunto deve dimostrare che il contribuente era a conoscenza della frode posta in essere da terzi, considerato che non è consentito richiedere ulteriori incombenze a chi ha detratto l'imposta.

L'Amministrazione finanziaria non può, infatti, pretendere che il contribuente che intende esercitare il diritto di detrazione dell'IVA verifichi che l'emittente ha la qualità di soggetto passivo, che disponga dei beni necessari all'espletamento dell'attività e sia in grado di fornirli e che abbia soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell'IVA.

Infine, per quanto attiene ai costi per spese carburanti, gli stessi devono essere pienamente riconosciuti in quanto la mancata indicazione dei chilometri percorsi dagli automezzi deve ritenersi una irregolarità meramente formale.

Le spese seguono la soccombenza

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre accessori, da distrarsi in favore dell'Avv. Maurizio Villani dichiaratosi anticipatario.

Lecco, 28/10/2014

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

